

AGEVOLAZIONI

Credito Formazione 4.0: maggiorazione o depotenziamento?

di Debora Reverberi



Rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi attraverso la creazione o il consolidamento di competenze 4.0: è questa la *ratio* sottesa alla **rimodulazione delle aliquote del credito d'imposta Formazione 4.0** disposta dall'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) (c.d. Decreto Aiuti).

Allo stato attuale, tuttavia, non solo **le piccole e medie imprese non possono concretamente beneficiare della maggiorazione della misura**, ma l'intervento normativo **rischia di tradursi in un generalizzato depotenziamento**.

La rimodulazione del credito d'imposta Formazione 4.0 a favore delle Pmi, prevista per i **progetti avviati successivamente al 18.05.2022** (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) consiste:

- **in caso di formazione “qualificata e certificata”, nel potenziamento dell'aliquota di credito d'imposta**, per le piccole imprese dal 50% al 70%, per le medie imprese dal 40% al 50%;
- **in caso di formazione diversa da quella “qualificata e certificata”, nel depotenziamento di aliquota di credito d'imposta**, per le piccole imprese dal 50% al 40%, per le medie imprese dal 40% al 35%.

La maggiorazione di aliquota è dunque subordinata al soddisfacimento congiunto di due requisiti:

- **formazione resa da soggetti qualificati esterni all'impresa**, individuati dal D.M. 01.07.2022;
- **certificazione delle competenze, secondo il sistema a doppio accertamento** dettagliato dal D.M. 01.07.2022.

Il citato decreto attuativo si limita, tuttavia, a individuare i soggetti legittimati all'erogazione della formazione 4.0 qualificata, nonché a delinearne il sistema di certificazione, **demandando ad apposito Decreto Direttoriale, di prossima emanazione, i criteri e le modalità di accertamento delle competenze, nonché il contenuto delle attività formative.**

I formatori qualificati esterni non sono dunque attualmente nelle condizioni di erogare corsi che rispettino i requisiti del comma 1 dell'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) per le seguenti motivazioni:

- **l'accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun dipendente** avverrà attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un **questionario standardizzato secondo criteri e modalità ancora da definirsi;**
- **il livello di competenze di base e specifiche accertato influenzerà il contenuto e la durata del progetto formativo**, che verrà adeguato all'impresa e ai suoi discenti;
- **la definizione del contenuto e della struttura del progetto formativo dovrà tenere conto dei moduli e sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti 4.0**, come indicati nel Decreto Direttoriale di prossima emanazione;
- **il livello di competenze raggiunte dal dipendente in esito alla formazione verrà accertato con test da svolgersi secondo criteri e modalità ancora da definirsi.**

Il sistema di certificazione delle competenze a due stadi, come delineato nel decreto attuativo, **non potrà dunque essere applicato retroattivamente a progetti di formazione avviati dopo il 18.05.2022**, con l'effetto di circoscrivere eccessivamente l'ambito applicativo temporale della maggiorazione.

Il tempo utile per fruire del potenziamento è infatti limitato dal termine dell'agevolazione, fissato, per la generalità delle imprese, entro il **prossimo 31 dicembre**: la Legge di Bilancio 2022 infatti non contiene la proroga del credito d'imposta Formazione 4.0 al 2023 e seguenti.

Come se non bastasse, **la disposizione del comma 2 dell'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) rischia di tradursi in un depotenziamento generalizzato per i progetti di Formazione 4.0 avviati dalle Pmi successivamente al 18.05.2022**: *“Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto **che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1**, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento”*.

Il tenore letterale del testo normativo lascia intendere che, **in assenza dei requisiti di formazione esterna qualificata e certificazione (quest'ultimo inattuabile in assenza di Decreto Direttoriale)** si applicherebbero automaticamente, a progetti avviati dopo il 18.05.2022, le seguenti aliquote ridotte:

- **piccole imprese 40%;**

- **medie imprese 35%.**

Si giungerebbe dunque al **risultato paradossale** in cui l'intervento incentivante **risulterebbe totalmente vanificato**, traducendosi in un disincentivante depotenziamento.

La proroga del credito d'imposta Formazione 4.0 al 2023 secondo questa nuova versione maggiormente qualificante e tutelante, **potrebbe rappresentare un efficace stimolo agli investimenti volti alla creazione di competenze ad alto valore aggiunto.**